Il Comitato Scudo Blu Italia ha individuato come obiettivo centrale la definizione di criteri per l'apposizione del contrassegno "scudo blu" sui beni culturali, in attuazione della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, Aja 1954, con relativo Regolamento di esecuzione e Primo Protocollo del 1954, e del Secondo protocollo del 1999.

Questa definizione è necessaria per una corretta metodologia di 'scudatura' dei beni del Patrimonio culturale, che ha registrato negli ultimi anni iniziative non regolamentate.

Per tali beni già 'scudati' è stata avviata una indispensabile mappatura al fine di avere un quadro il più possibile completo dello 'stato dell'arte'.

Il documento 'Procedure e criteri per la 'scudatura' dei beni del Patrimonio culturale', approvato dall'Assemblea generale dei soci di Scudo Blu Italia nel novembre 2025, vuole essere un contributo rivolto principalmente all'attenzione del Ministero della Cultura al fine di condividere i criteri per l'apposizione del contrassegno "scudo blu" su beni culturali rientranti nella protezione prevista dalla Convenzione dell'Aja.

Per la redazione del documento si è partiti da una approfondita disamina di parametri e procedure adottati a livello internazionale dagli altri Comitati Blue Shield, soprattutto in quei Paesi maggiormente a noi affini per cultura della tutela del patrimonio culturale, e da enti o istituti che abbiano già scudato siti e monumenti.

Attualmente il documento è all'esame del Ministero della Cultura per l'adozione delle procedure applicative.

CRITERI E PROCEDURE PER L'APPOSIZIONE DEL SIMBOLO 'SCUDO BLU' AI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE RIENTRANTI NELLA PROTEZIONE PREVISTA DALLA CONVENZIONE DELL'AJA (1954) E SUCCESSIVI PROTOCOLLI

PREMESSA

Il presente documento redatto dal Comitato Nazionale Scudo Blu Italia ('Comitato'), nasce come contributo rivolto all'attenzione del Ministero della Cultura ('MiC') allo scopo di presentare criteri attuabili per l'apposizione del contrassegno "scudo blu" (cd. 'scudatura') su beni culturali mobili e immobili rientranti nella protezione prevista dalla *Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato* ('Convenzione dell'Aia del 1954') ratificata dall'Italia, con annesso Regolamento di esecuzione e relativo Primo Protocollo di pari data, con Legge 7 febbraio 1958, n. 279, e del *Secondo protocollo alla Convenzione* ('Secondo protocollo'), adottato nel 1999 e ratificato dall'Italia con Legge n. 45 del 16 aprile 2009. Ciò con particolare riguardo alla protezione 'generale' accordata dagli artt. 2-5 della Convenzione e dagli artt. 5-9 del Secondo protocollo ai beni culturali definiti dall'art. 1(a)-(c) della Convenzione e richiamati all'art. 1(b) del Secondo protocollo; nonché delle altre disposizioni rilevanti, che derivano dal combinato disposto di suddetti strumenti internazionali. Segnatamente, si intendono individuare sei criteri di 'scudatura' nei quali sono indicati: i requisiti necessari perché il bene possa essere 'scudato'; i soggetti preposti al riconoscimento, all'attribuzione e alle prescrizioni attuative e gestionali; le modalità e le procedure di apposizione; i criteri per la gestione e il monitoraggio precedenti e successivi all'apposizione del contrassegno.

La prima questione fondamentale affrontata è stata quella relativa alla domanda "quale patrimonio culturale", iniziando dalla definizione dell'art.1 della Convenzione dell'Aja del 1954, sia rispetto ai 'beni culturali' [*cultural property*] (in linea con le definizioni che verranno poi adottate, nel 1964, dalla Commissione Franceschini, in Italia, e, nel 1970, dall'art. 1 della *Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali* dell'UNESCO) che come 'patrimonio culturale' [*cultural heritage*] (considerando i punti 1 e 2 del Preambolo e l'art. 1(a)).
La definizione di 'bene culturale' è largamente consolidata in molteplici declinazioni, come visto sia nella stessa Convenzione dell'Aja o in altre dichiarazioni e convenzioni UNESCO, sia nella normativa nazionale (da ultimo quella del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004, di seguito: Codice).

Dalla seconda metà del XX secolo fino ad oggi, dunque, è stata prodotta una ricca normativa multilivello (internazionale, nazionale e regionale) relativa alla tutela dei beni culturali[1].

Generalmente, dunque, i beni culturali godono già di diverse misure di salvaguardia preventiva a vari livelli di scala e con diversi Enti come soggetti responsabili o attuatori, oltre che di studi, analisi, complete di loro rappresentazione su mappe tematiche digitali e data base relazionali (Carta del Rischio, GIS di vario tipo, altro).
Si rende pertanto necessario premettere che, a norma dell'art. 53(a) del I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (I-IV), dell'art. 16 del II Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (I-IV) e dell'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 1954, tutti i beni culturali mobili o immobili che siano importanti (o di "grande importanza") per lo Stato italiano ricadono sotto la protezione del diritto internazionale umanitario (DIU), indipendentemente dalla loro eventuale 'scudatura'[2]. Così la protezione accordata dal DIU pattizio e consuetudinario comprende necessariamente tutti quei beni culturali per i quali sussiste un espresso interesse nazionale (culturale, storico, archeologico, ecc.). Nell'ordinamento giuridico italiano, pertanto, tutti i beni culturali pubblici e privati (artt. 10-11 del D.lgs. 42/2004, tale *Codice dei beni culturali e del paesaggio*) sono, *ipso facto,* soggetti alla protezione 'generale' prevista dalla Convenzione dell'Aia del 1954 e, quindi, suscettibili di essere 'scudati'.
Ai sensi della Convenzione dell'Aja (*ex* artt. 16 e 17(2)) dovrà essere prodotto, in caso di conflitto armato, un elenco di beni protetti e quindi 'scudati' dallo Stato attaccato/occupato allo Stato attaccante/occupante.

Con i sei criteri elencati di seguito si è voluta suggerire una prospettiva strategica ed operativa per approntare la 'scudatura', volta a definire una logica di priorità alla luce delle specificità del contesto italiano caratterizzato dalla vastità del patrimonio culturale meritevole di tutela. Si è così proposta l'attuazione di una serie di valutazioni di natura qualitativa anche frutto di un'interpretazione estensiva delle norme internazionali rilevanti.

---

[1] A titolo di esempio, è sufficiente menzionare, per la legislazione internazionale, le Convenzioni culturali dell'UNESCO; per la legislazione regionale, la normativa secondaria dell'Unione Europea relativa alla circolazione dei beni culturali; per il diritto nazionale, nel caso dell'Italia, si rinvia alla normativa codicistica, istituita con d.lgs. 42/2004.

[2] Il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) è la branca del diritto internazionale che disciplina il comportamento delle parti coinvolte nei conflitti armati con l'obiettivo di limitare le sofferenze umane e preservare la dignità delle persone coinvolte.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'atto di apporre il contrassegno della Convenzione dell'Aia ('scudo blu') riguarda i beni o i siti che rientrano nella definizione dell'art. 1 della Convenzione e, in riferimento alla normativa italiana, appartenenti alle categorie previste dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr. Criterio 1).
In questo documento si suggerisce di estendere la possibilità di scudatura anche a quei beni per i quali, pur non rientrando nelle categorie previste dai citati artt. 10 e 11 del Codice del 2004, viene riconosciuto un significativo valore dalle cosiddette "comunità di patrimonio", quali comunità locali, religiose, tribali, indigene, gruppi o minoranze (cfr. Criterio 2).
Tale estensione, tra l'altro, vuole promuovere un rinnovato impegno dello Stato nei confronti delle suddette 'comunità di patrimonio' (ai sensi dell'art. 2(b) della *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società* – o 'Convenzione di Faro', del 2005) al fine di proteggere determinati beni o siti che rischierebbero altrimenti di non essere salvaguardati perché mancanti del riconoscimento di bene culturale *ope legis*.
La 'scudatura' dei beni, già riconosciuti come tali, può avvenire, ad esempio, per riaccendere l'interesse nei loro confronti. Un caso emblematico è quello in cui la 'scudatura' si renda necessaria per garantire la salvaguardia e una pronta messa in sicurezza di beni culturali 'fragili', ossia di beni che richiedono urgenti interventi conservativi e di restauro, nonché misure protezionistiche, preventive e mitigative.
L'obiettivo è che essi si trovino nelle migliori condizioni possibili per essere protetti e conservati in tempo di pace, e, soprattutto, in tempo di guerra o in occasione di calamità naturali. In questo contesto, l'analisi deve considerare non solo i caratteri endogeni di fragilità (la cosiddetta 'vulnerabilità', intesa come insieme di materia e forma, struttura e degrado), ma anche il portato esogeno dell'ambiente in cui il bene è inserito (la cosiddetta 'pericolosità'), sia essa materiale – aria, acqua, suolo – sia immateriale, ossia costituita dai significati e dai valori per cui il bene è visitato, fruito e reinterpretato. Criteri questi che sono già alla base dell'analisi dei rischi e della loro caratterizzazione nel sistema georeferenziato 'Carta del Rischio' del Ministero della Cultura.
Si ritiene buona prassi che piani e misure di analisi dei rischi e di procedure da attuare in emergenza siano già presenti al momento della 'scudatura' (cfr. Criteri 3 e 4).

Infine, merita una particolare menzione l'eventualità che lo 'scudo' possa trasformarsi in 'bersaglio'. Si tratta di un tema che necessita di una riflessione più ampia, anche al di là della 'scudatura' in senso stretto, affinché l'emblema non si traduca in una mera evidenza definitoria. In questa prospettiva, potrebbe rendersi necessario un confronto istituzionale, a partire dal Ministero della Difesa, per analizzare congiuntamente l'uso di edifici storici attualmente destinati a finalità militari, che li espongono così a rischi immediati, seppur potenziali.

CRITERI PROPOSTI PER LA SCUDATURA DEI BENI CULTURALI SOTTOPOSTI/DA SOTTOPORRE A PROTEZIONE 'GENERALE'

Criterio 1 – Beni culturali mobili e immobili 'scudabili'

Possono essere oggetto di apposizione del contrassegno dello scudo blu tutti i beni culturali, mobili o immobili, privati o pubblici, rientranti nella definizione contenuta all'art. 1, lettere (a)–(c), della Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Commento al Criterio 1

Per 'beni culturali sotto protezione generale' si intendono tutti i beni definiti all'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 1954 (e richiamati all'art. 1(b) del Secondo Protocollo), secondo il quale sono considerati beni culturali, indipendentemente dalla loro origine o dal loro proprietario:

> *"a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come monumenti architettonici, opere d'arte o di storia, religiosi o laici; siti archeologici; complessi edilizi che, nel loro insieme, rivestono interesse storico o artistico; opere d'arte, manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico; nonché collezioni scientifiche, collezioni importanti di libri, archivi e riproduzioni dei beni sopra definiti.*
>
> *b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è conservare o esporre i beni culturali mobili di cui alla lettera a), quali musei, grandi biblioteche, depositi d'archivio, nonché rifugi predisposti a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti alla lettera a).*
>
> *c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti alle lettere a) e b), detti 'centri monumentali'."*

Come si è anticipato in apertura, tutti i beni mobili e immobili, sia pubblici che privati ("indipendentemente dalla loro origine e dal loro proprietario"), che siano già qualificati come beni di interesse culturale secondo le definizioni adottate dagli Stati Parte nei loro diritti domestici, godono *ipso facto* della protezione del diritto internazionale. In questo caso, l'apposizione del contrassegno della Convenzione avrà un effetto "dichiarativo" della tutela già approntata.

In questi casi, l'apposizione del contrassegno "singolo" sui beni culturali, di cui alle lettere (a)-(c) dell'art. 1, non è obbligatoria (art. 6 della Convenzione del 1954;

C54/24/19.COM/Decisions, p.16). Tuttavia, l'apposizione del contrassegno, in tempo di pace o durante un conflitto armato, potrebbe aumentare il livello di attenzione verso il bene, contribuire a prevenire danni accidentali e scoraggiare attacchi illeciti contro il bene culturale.

Si ritiene opportuno sottolineare l'importanza, tra i caratteri che un bene deve possedere per essere 'scudato', di quello rappresentato dalla sua unicità.
L'unicità si manifesta attraverso peculiarità che includono: il rappresentare un capolavoro del genio creativo umano, l'essere testimonianza unica di civiltà scomparse, esempio eminente di insediamenti umani, paesaggi o fenomeni naturali di eccezionale bellezza o importanza scientifica, l'essere testimonianza ben conservata di habitat per specie minacciate.
Per unicità si intende anche l'assenza, o la rarità estrema, di altri esemplari identici o comparabili del bene considerato, con particolare attenzione alla loro presenza sul territorio nazionale, concetto che riguarda in modo particolare i materiali librari e archivistici[3].

[3] Intesi come singoli oggetti ma anche come fondi o collezioni bibliografiche e documentarie - che per provenienza, integrità e coerenza costituiscono testimonianze uniche o rarissime di un contesto culturale, istituzionale o scientifico. Anche quando ne esistono riproduzioni o copie digitali, queste non possono sostituire l'originale, che conserva un valore materiale, storico e identitario insostituibile.

Criterio 2 – Beni culturali di grande importanza per comunità di patrimonio

Possono essere oggetto di apposizione del contrassegno dello scudo blu anche i beni culturali, mobili o immobili, privati o pubblici, di comprovata grande importanza per la relativa 'comunità di patrimonio', anche qualora questi beni non rientrino nelle categorie individuate dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
Nei casi previsti da questo Criterio, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite nei Criteri 3 e 4, una comunità di patrimonio può presentare espressa richiesta di scudatura alla Soprintendenza competente per i beni di particolare importanza per la comunità stessa.

Commento al Criterio 2

Questo criterio introduce un'interpretazione estensiva del testo convenzionale e, in quanto tale, questa tipologia di 'scudatura' (che si potrebbe definire 'costitutiva') deve essere attentamente ponderata.
Oggetto di tale 'scudatura' possono essere beni considerati importanti per determinate comunità di patrimonio, ossia insiemi di persone che attribuiscono valore a specifici aspetti dell'eredità culturale e che desiderano, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future (*ex* art. 2, lett b, Conv. di Faro).

Tali beni sono di norma identificati "dal basso" - ai sensi dell'art. 2(b) della Convenzione di Faro - come beni culturali ritenuti significativi per le rispettive comunità di riferimento. Le comunità di patrimonio che se ne fanno promotrici si impegnano a tutelare e valorizzare l'integrità dell'eredità culturale, assicurando che le decisioni relative a eventuali modifiche e interventi siano fondate sulla comprensione dei valori culturali ad essa connessi (art. 9 della Convenzione di Faro).
I beni materiali oggetto di 'scudatura' possono quindi includere elementi aventi una componente immateriale, ai sensi dell'art. 7 *bis* del d.lgs. 42/2004. Si tratta di pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze o *know-how*, ecc. connesse ad un substrato materiale, che le comunità riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale purché tali espressioni siano rappresentate da testimonianze materiali e vi siano i presupposti per la tutela del bene indicati all'art. 10 del Codice (d.lgs. 42/2004).
La forte componente "immateriale", spesso associabile con i valori simbolici espressi dal bene, deve essere assunta nella determinazione dei criteri per la scudatura riconoscendola come ulteriore requisito (una sorta di "valore aggiunto" e non principio autonomo) *ad adiuvandum* per le specificità già espresse dal singolo sito o bene monumentale.

Nei casi in cui beni materiali con componenti immateriali siano ‘scudati’ si ritiene doverosa la valorizzazione, laddove possibile, della componente “immateriale” presente in quei beni.

Si auspica, altresì, che venga promossa da parte dell'Amministrazione preposta (MiC) una riflessione, e una conseguente normazione, che dedichi la giusta attenzione al valore delle “comunità patrimoniali” nel processo della tutela e della valorizzazione, anche al fine di responsabilizzare le stesse comunità circa il ruolo che possono assumere in tale processo.

Criterio 3 – Misure preventive

In tempo di pace, lo Stato, i suoi organi o agenti, si impegnano a prendere tutte le misure appropriate per tutelare i beni culturali in caso di conflitto armato.

Al momento dell'apposizione del contrassegno dello scudo blu, l'autorità competente dovrà attivarsi per la rimozione di eventuali situazioni o usi del bene culturale che possano determinare rischi di distruzione o deterioramento.

In particolare, lo Stato, i suoi organi o agenti:

(a) si asterranno dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze («buffer zone») per scopi che possano esporli ad attacco;

(b) si asterranno, in ogni momento, da qualsiasi atto di ostilità nei confronti di tali beni;

(c) adotteranno misure atte a proibire, prevenire e, occorrendo, far cessare, in ogni momento, qualsiasi atto di furto, saccheggio o sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei loro confronti.

Commento al Criterio 3

Questo criterio richiama gli obblighi di protezione preventiva sanciti dagli articoli 3 e 4 della Convenzione dell'Aja e dall'articolo 5 del Secondo Protocollo del 1999. In particolare, tali disposizioni impongono agli Stati di adottare, già in tempo di pace, tutte le misure necessarie per salvaguardare i beni culturali da possibili danni derivanti da un conflitto armato.

Ai sensi dell'articolo 4(1) della Convenzione e dell'articolo 5 del Secondo Protocollo, l'autorità competente è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per rimuovere eventuali situazioni o usi del bene culturale che possano comportare rischi di distruzione o deterioramento in caso di conflitto armato, in quanto, per esempio, trasformano il bene in un obiettivo militare.

In base alla Convenzione e al Secondo Protocollo, lo Stato deve garantire che né le proprie forze armate né altri organi pubblici o privati utilizzino i beni culturali o le loro aree circostanti (*buffer zone*) per scopi militari o comunque tali da esporli a rischio durante un conflitto.

Nell'individuazione, delimitazione e mappatura delle *buffer zone (es. vincolo indiretto già contemplato dal Codice dei BB.CC e del Paesaggio),* sarà importante individuare aree ben delimitate esterne al bene scudato, ma adiacenti ai suoi confini. Esse possono infatti contribuire alla protezione, conservazione, gestione, integrità del bene. Sebbene le *buffer zone* non siano parte dei beni cui si riferiscono, i loro confini e sistemi di gestione sono anch'essi oggetto di valutazione, approvazione e

registrazione formale. Le *buffer zone*, quando istituite, sono oggetto anch'esse, come parte integrante del bene scudato, dell'impegno dello Stato alla protezione, conservazione e gestione del bene scudato. Le problematiche che possono influenzare il confine della *buffer zone* sono strettamente connesse al carattere di eventuali rischi o impatti noti o prevedibili. Inoltre, si deve assicurare che non vengano compiuti atti di ostilità contro i beni culturali, né tollerati atti di furto, saccheggio o vandalismo.

Si tratta quindi di un obbligo positivo che impone allo Stato di predisporre misure preventive e repressive concrete — giuridiche, amministrative e operative — per proteggere i beni culturali da qualsiasi minaccia, sia diretta (attacco, uso militare) sia indiretta (furti o danneggiamenti). Particolarmente nel caso di questo Criterio 3 si richiama la problematica della scudatura come potenziale "bersaglio", della quale si è fatto cenno nelle Considerazioni Generali.

Criterio 4 – Piani di gestione del rischio e emergenziali

Il contrassegno dello scudo blu sarà apposto su quei beni culturali per i quali sono previsti o in corso di elaborazione di piani di gestione del rischio e emergenziali per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali, mobili e immobili, in ogni momento, secondo quanto previsto all'art. 5 del Secondo Protocollo.

Tali piani devono prevedere interventi di conservazione dei beni culturali da attuarsi nel caso di occupazione e/o danneggiamenti derivanti da operazioni militari. Tali interventi di conservazione dovranno essere attuabili anche, per quanto possibile, dalla Potenza occupante in stretta collaborazione con le autorità locali (Art. 5 - Occupazione, co. 1 e 2 della Convenzione dell'Aia).

Nei piani emergenziali devono essere designate le autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni culturali 'scudati'.

Commento al Criterio 4

Il presente Criterio corrisponde agli obblighi derivanti dall'art. 3 della Convenzione dell'Aia e ulteriormente sottolineato nell'art. 5 del Secondo Protocollo, e attua il concetto che potrebbe essere qui definito 'scudatura operosa'. secondo cui è auspicabile che siano predisposti *ex ante* piani di gestione del rischio e piani emergenziali volti ad assicurare, in ogni momento — sia in tempo di pace che di guerra — la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali, mobili e immobili, contro i rischi derivanti da conflitti armati e da calamità naturali o di origine antropica.

Si ritiene opportuno pertanto che vengano predisposti, già in fase di presentazione della richiesta di scudatura, piani di gestione del rischio e relative misure attuative, che contengano chiari ed univoci standard operativi e meccanismi di monitoraggio, con prescrizioni temporali per la loro formalizzazione, pena l'avviamento di procedure di sospensione del provvedimento di scudatura.

Nel periodo *ex post* l'avvenuta scudatura, tali piani potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti e, se necessario, integrazioni e modifiche al fine di aggiornarli costantemente all'evolversi delle specifiche situazioni di rischio.

Una specifica attenzione andrà posta anche ai fenomeni di terrorismo, estendendo la riflessione alle forme di *cyber-attack*, in particolare in ambito archivistico e librario.

In considerazione dell'ampliamento delle categorie di rischio a cui un bene culturale, in particolare se immobile, può essere esposto, dovranno essere studiate e attuate specifiche misure preventive e protettive idonee a garantirne l'integrità e la conservazione anche in tempo di pace.

Tali piani emergenziali dovranno essere elaborati sulla base di una conoscenza approfondita della struttura, dei materiali e dell'ubicazione dei beni, con particolare attenzione ai casi in cui essi si trovino in prossimità di obiettivi sensibili, quali caserme, impianti industriali a uso militare o sedi di organi governativi, che possano costituire fattori di rischio in caso di ostilità o calamità.
Sarà necessario, a questo proposito, definire con attenzione le tempistiche dell'intero processo, i ruoli e le competenze, nella predisposizione dei piani di gestione e emergenziali nonché nelle fasi successive operative e di monitoraggio, dei diversi organismi e soggetti coinvolti (MiC e Soprintendenze, Enti Locali di diversa scala, altri Enti ed Autorità pubblici, soggetti privati).

In particolare, si ravvisa anche la necessità di individuare regole basiche per un 'piano di gestione', traendo ispirazione da quanto prescritto per i Piani di gestione obbligatori per i beni e i siti inseriti nelle liste mondiali dell'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità (Convenzione 1972).

Criterio 5 – Autorizzazione e apposizione del contrassegno dello scudo blu

La scudatura di un bene culturale in Italia è disposta dal Ministero della Cultura, tramite le Soprintendenze competenti per territorio, mediante specifico atto dichiarativo notificato alle amministrazioni territoriali in cui il bene è situato.

Previa apposizione del contrassegno è necessaria l'autorizzazione dell'UNESCO che ne detiene la proprietà intellettuale.
Il contrassegno dello scudo blu deve essere accompagnato dalla seguente dicitura:

«[Nome del bene culturale] è protetto ai sensi della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, adottata nel 1954 sotto l'egida dell'UNESCO».

La scudatura, e le relative misure operative intraprese, devono avvenire in conformità alla Convenzione dell'Aia del 1954 e alle relative Decisioni applicative.

Commento al Criterio 5
Il presente criterio individua l'autorità competente all'apposizione dello scudo blu e disciplina le relative modalità operative.
L'UNESCO ha stabilito che il contrassegno, il cd. scudo blu, non può essere apposto senza un'autorizzazione formale rilasciata dall'autorità competente, pur non precisandone la definizione (art. 11(1) *C54/24/19.COM/Decisions*).
Si ritiene che, nel contesto italiano, tale autorità debba essere individuata nel Ministero della Cultura, quale organo titolare delle funzioni di tutela conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale.
Questa competenza pertanto dovrà essere esercitata da tale Ministero, attraverso le Soprintendenze e in coordinamento con gli enti territoriali, in particolare con le Regioni per gli aspetti paesaggistici, e beneficiando del contributo delle organizzazioni della società civile, laddove utile a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di protezione. L'individuazione dei beni da sottoporre a 'scudatura' deve essere effettuata da tali organi, ferma restando la possibilità di una proposta da parte delle 'comunità di patrimonio', e presentata per la sua valutazione alle Soprintendenze statali che avvieranno la relativa procedura. Sarà compito della Soprintendenza territorialmente competente supervisionare le modalità di apposizione del contrassegno, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione dell'Aia del 1954 e delle fonti normative successive e dei contributi di natura tecnica emanati in materia, in particolare dall'UNESCO. L'UNESCO ha infatti chiarito che l'uso del contrassegno è soggetto alla propria autorizzazione, in quanto titolare della proprietà intellettuale del simbolo, anche quando la richiesta provenga da individui o organizzazioni (art. 12(1) *C54/24/19.COM/Decisions*).

Criterio 6 – Uso improprio del contrassegno e decadenza dalla scudatura

Sono vietati l'apposizione e l'uso di segni, simboli o loghi che possano essere confusi con il contrassegno dello scudo blu, in particolare, durante un conflitto armato.

Il contrassegno dello scudo blu non può essere utilizzato in alcuna circostanza per scopi commerciali, pubblicitari, privati o comunque diversi da quelli previsti dalla Convenzione dell'Aia del 1954 e dai suoi Protocolli.

Commento al Criterio 6

Questo criterio conclusivo non costituisce un criterio di scudatura in senso stretto, ma rappresenta piuttosto una condizione per la permanenza del contrassegno su determinati beni culturali. Infatti, secondo quanto previsto dall'UNESCO, l'uso improprio del contrassegno compromette la sua funzione di protezione e la sua riconoscibilità a livello internazionale (art. 11(2), C54/24/19.COM/Decisions), generando potenziali fraintendimenti o strumentalizzazioni.
Parimenti, lo scudo blu non può essere associato a loghi di enti privati o ad attività di carattere commerciale, né utilizzato in campagne politiche o propagandistiche. Il rispetto di tali divieti è essenziale per mantenere il valore giuridico e simbolico dello scudo blu, che costituisce un meccanismo di protezione riconosciuto dal DIU. L'uso illecito dello stesso può infatti indebolire la tutela dei beni culturali in tempo di conflitto, trasformando il simbolo da strumento di protezione a possibile veicolo di confusione o abuso.
L'UNESCO vieta inoltre l'uso congiunto dell'emblema dello scudo blu e del logo UNESCO, soggetto alle Direttive sull'utilizzo del nome, dell'acronimo e dei simboli UNESCO (art. 12(2) C54/24/19.COM/Decisions). Per garantire efficacia e riconoscibilità, si raccomanda che il contrassegno sia apposto singolarmente, senza l'affiancamento di altri loghi o marchi (art. 13, C54/24/19.COM/Decisions). Sono tuttavia ammessi altri emblemi pertinenti, come quello del Patrimonio Mondiale.

In tutti i casi di uso improprio o indebito del contrassegno, il bene culturale dovrebbe pertanto perdere gli effetti della 'scudatura', con conseguente revoca del contrassegno di protezione.

CONCLUSIONI

Il presente documento è l'esito di un lavoro attento di armonizzazione tra il contenuto disciplinare relativo alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, così come individuato nella legislazione italiana, e la puntuale lettura giuridica del testo della Convenzione de L'Aja del 1954 e del suo secondo Protocollo del 1999, con una proposta di ampliamento della possibilità di 'scudatura' a beni non ancora facenti parte del Patrimonio culturale ma riconosciuti dalle 'comunità di patrimonio' come beni di significativa importanza, nella direzione di una possibile riconsiderazione di quanto contenuto nella Convenzione dell'Aja.

Con il presente documento, il Comitato Nazionale dello Scudo Blu Italia conferma il proprio impegno a sostenere l'iniziativa del *Blue Shield International* per aumentare il numero degli Stati Parte della Convenzione dell'Aia del 1954 e dei suoi due Protocolli (1954 e 1999), nonché a promuovere il rispetto e la corretta implementazione dei criteri proposti.

Documento approvato dal Comitato Esecutivo di Scudo Blu Italia nella seduta del 27.11.2025 e presentato all'Assemblea Generale dei Soci nella seduta del 28.11.2025